

Causa T-201/04 R

Microsoft Corp. contro Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Art. 82 CE»

Ordinanza del presidente del Tribunale 22 dicembre 2004. II - 4470

Massime dell'ordinanza

- 1. Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione dell'insieme degli interessi in gioco — Discrezionalità del giudice del procedimento sommario (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

2. *Procedimento sommario — Ordinanze emesse in sede di procedimento sommario — Obbligo di motivazione — Limiti*
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 107, n. 1)
3. *Procedimento sommario — Requisiti formali — Presentazione delle domande — Esposizione degli elementi essenziali di fatto e di diritto nel testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori e nei documenti allegati — Rinvio globale a un documento allegato che riprende il dettaglio dell'argomentazione — Inammissibilità*
(Istruzioni pratiche alle parti, punto VII, nn. 1 e 2)
4. *Procedimento sommario — Produzione in corso di causa, per rispondere agli argomenti di un'altra parte, di documenti anteriori al deposito della domanda — Ammissibilità*
5. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Onere della prova*
6. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Obbligo per un'impresa di rilasciare licenze vertenti sui suoi diritti di proprietà intellettuale — Valutazione caso per caso*
7. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Obbligo per un'impresa di divulgare informazioni segrete — Insussistenza di danno grave in sé — Onere della prova a carico di tale impresa*
8. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Danno economico*
9. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Obbligo per un'impresa in posizione dominante di modificare la propria politica commerciale — Insufficienza*
(Art. 82 CE)
10. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Evoluzione irreversibile delle condizioni di mercato — Inclusione*

11. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Rigetto della domanda — Possibilità di proporre un'altra domanda — Presupposto — Fatti nuovi*
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 109)
12. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Danno economico*
13. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile in capo al richiedente*
14. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Violazione di diritti di proprietà intellettuale — Valutazione in concreto*

1. Ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di provvedimenti provvisori deve precisare i motivi dell'urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie (*fumus boni iuris*) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta qualora manchi uno di essi. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. Nell'ambito di siffatta valutazione complessiva, il giudice del procedimento sommario deve esercitare l'ampio potere discrezionale di cui dispone per stabilire il modo in cui vanno accertati i vari presupposti in parola tenendo presenti le particolarità di ogni singolo caso.
2. Il giudice del procedimento sommario non è tenuto a pronunciarsi espressamente su tutti i punti di fatto o di diritto dibattuti durante il procedimento. In particolare, è sufficiente che la motivazione da lui esposta giustifichi validamente, con riguardo alle circostanze del caso di specie, la sua ordinanza e consenta alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.

(v. punto 73)

(v. punti 71-72)

3. Ai sensi del punto VII, paragrafo 1, delle Istruzioni pratiche alle parti adottate dal Tribunale, una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere comprensibile di per sé, senza necessità di fare riferimento al ricorso nella causa di merito. Di conseguenza, la fondatezza di una tale domanda può essere valutata unicamente con riferimento agli ele-

menti di fatto e di diritto che emergono dal testo stesso della domanda e dai documenti ad essa allegati e diretti ad illustrarne il contenuto. Vero è che non si può da questo concludere che tutte le asserzioni fondate su un documento non allegato alla domanda di provvedimenti urgenti devono essere necessariamente escluse dal dibattito, tuttavia non si potrà ritenere fornita la prova di simili asserzioni qualora esse vengano contestate dalla controparte o da una parte intervenuta a sostegno di quest'ultima. Se un testo può essere sorretto e completato in taluni punti specifici con rinvii a determinati passaggi dei documenti ad esso allegati, un rinvio globale ad altri scritti, ancorché allegati alla domanda di provvedimenti provvisori, non può valere a rimediare alla mancanza di elementi essenziali nell'ambito della domanda stessa. In tale contesto, il punto VII, paragrafo 2, delle Istruzioni pratiche, ai sensi del quale i motivi di fatto e di diritto sui quali è basato il ricorso principale e che facciano apparire a prima vista la fondatezza di quest'ultimo sono indicati in modo estremamente breve e conciso, non può essere inteso, a meno di aggirare la regola ivi dettata, nel senso che esso consenta un rinvio globale a un documento allegato che riprende il dettaglio dell'argomentazione.

(v. punti 86-88, 97)

di aver prodotto documenti soltanto in corso di causa, quando per essa si trattava di suffragare le sue osservazioni in risposta agli argomenti dedotti dalla controparte o dagli intervenienti nelle loro memorie, non rilevando al riguardo il fatto che il documento allegato sia di data antecedente a quella del deposito della domanda di provvedimenti provvisori o che esso sia identico o analogo a un documento allegato al ricorso principale.

(v. punto 93)

5. Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori va valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest'ultimo provare di non poter attendere l'esito del procedimento principale senza dover subire un danno di tale natura. Il danno asserito dev'essere certo o, quanto meno, dimostrato come sufficientemente probabile, fermo restando che spetta comunque al richiedente dimostrare i fatti che si ritengono alla base della prospettiva di tale danno.

4. Nell'ambito di un procedimento sommario, non si può contestare a una parte

(v. punti 240-241, 427)

6. Considerare che un pregiudizio alle prerogative esclusive del titolare di un diritto di proprietà intellettuale costituisce, di per sé e indipendentemente dalle circostanze specifiche di ciascun caso, un danno grave e irreparabile implicherebbe che la condizione per la sospensione dell'esecuzione, relativa all'urgenza, è sempre soddisfatta allorché un'impresa si vede obbligata da una decisione della Commissione ad accordare licenze vertenti su tali diritti. Il giudice del procedimento sommario deve pertanto, in simili circostanze, esaminare se, alla luce degli elementi del caso di specie, tali diritti di proprietà intellettuale siano compromessi, fino al giudizio nel procedimento principale, in modo da causare, al di là del semplice pregiudizio alle prerogative esclusive del titolare dei diritti di cui trattasi, un danno grave e irreparabile.

(v. punti 248, 250-251)

babilità di calcolare in concreto il valore del trasferimento di tali nozioni, spetta tuttavia all'impresa che chiede la sospensione dell'esecuzione di una decisione del genere dimostrare quale danno irreparabile potrebbe derivare dal semplice fatto che dei terzi abbiano conoscenza dei dati da essa diffusi, in contrapposizione agli sviluppi risultanti dall'uso delle nozioni stesse. Inoltre, la divulgazione di un'informazione fino ad allora mantenuta segreta non implica necessariamente il prodursi di un danno grave.

(v. punti 253-254)

8. La gravità del danno economico lamentato da un'impresa per giustificare l'urgenza della sospensione dell'esecuzione che essa richiede dinanzi al giudice del procedimento sommario dev'essere valutata in considerazione della sua potenza economica.

(v. punto 257)

7. Sebbene non sia contestabile che, una volta acquisita, la conoscenza di un'informazione fino ad allora mantenuta segreta — vuoi perché esiste un diritto di proprietà intellettuale, vuoi perché trattasi di segreto commerciale — permane, che un eventuale annullamento della decisione della Commissione che ha disposto tale divulgazione non permetterebbe quindi di cancellare dalla memoria la conoscenza di tale informazione e che un risarcimento sarebbe oltremodo difficile, a causa dell'impro-

9. In linea di principio, ogni decisione assunta in forza dell'art. 82 CE che imponga ad un'impresa dominante di porre fine a un abuso comporta necessariamente un mutamento della politica commerciale di tale impresa. L'obbligo imposto ad un'impresa di modificare il proprio comportamento non può quindi

essere considerato da quest'ultima come fonte di un danno grave e irreparabile, salvo considerare che l'urgenza è sempre sussistente allorché la decisione di cui si domanda la sospensione impone di mettere fine ad un comportamento abusivo. Se un richiedente lamenta un danno alla libertà commerciale per dimostrare che sussiste l'urgenza di disporre il provvedimento provvisorio richiesto, è a lui che spetta fornire la prova o che l'esecuzione dell'atto impugnato gli imporrà di modificare alcuni elementi fondamentali della sua politica commerciale e che gli effetti prodotti dall'esecuzione di tale atto gli impediranno di riprendere la sua politica commerciale iniziale, anche dopo la pronuncia di una sentenza che gli dia ragione nel merito, o che tali effetti gli procureranno un danno grave e irreparabile di diversa natura, ricordando che l'asserito danno dev'essere valutato alla luce delle circostanze del caso specifico. In tal senso, è opportuno che il giudice del procedimento sommario valuti le conseguenze dei pregiudizi lamentati alla libertà delle imprese di definire la loro politica commerciale tenendo conto degli effetti dell'esecuzione dell'atto.

(v. punti 291-293, 409)

10. Non è escluso che la diffusione delle informazioni relative all'interoperabilità di un prodotto con i prodotti dei concorrenti, ordinata a un'impresa in posizione dominante da una decisione della Commissione, modifichi le condizioni del mercato in maniera tale che

non soltanto tale impresa perderebbe quote di mercato, ma, ancora, che le sarebbe impossibile, in caso di annullamento della detta decisione, il recupero delle quote di mercato perdute e, pertanto, che un tale obbligo possa essere considerato un danno grave e irreparabile tale da consentire all'interessata di chiedere, a titolo di provvedimento provvisorio, la sospensione dell'esecuzione di tale decisione. Spetta tuttavia all'interessata produrre tutti gli elementi di fatto idonei a suffragare il suo argomento, dimostrando in particolare l'esistenza di ostacoli che le impedirebbero di riconquistare una congrua parte delle quote che essa avrebbe potuto perdere sotto l'effetto della misura correttiva.

(v. punto 319)

11. Ai sensi dell'art. 109 del regolamento di procedura del Tribunale, il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi. Nel caso di specie, non si può escludere che venga considerata come «fatto nuovo» la persistenza di un disaccordo su talune modalità di esecuzione della decisione controversa.

(v. punto 325)

12. Un danno che si traduca sostanzialmente per la richiedente in costi di sviluppo supplementari e che, pertanto, in mancanza di prova contraria, costituisca un danno di carattere pecuniario, non costituisce, salvo circostanze eccezionali, un danno irreparabile.

zione riguardo all'urgenza, salvo dimostrare che tale danno determinerebbe, di ritorno, un danno alla parte che richiede il provvedimento.

(v. punto 416)

(v. punti 413, 435)

13. Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori va valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Di conseguenza, nei limiti in cui un danno possa essere provocato ai terzi, esso non può essere preso in considera-

14. Il semplice fatto che una decisione della Commissione possa influire in certa misura sui diritti di proprietà intellettuale, in assenza di spiegazioni contrarie, non è sufficiente per concludere a favore dell'esistenza di un danno grave e irreparabile, quanto meno prescindendo dagli effetti concreti del danno stesso.

(v. punto 473)